

## GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE ROMA

5 DICEMBRE 2007

G.D.: IENZI

PARTI: CERASA

(avv. ti Gattegna, Donnini,  
Corrias Lucente)

CASTELVECCHI EDITORE S.R.L.  
(avv. Mastracci)

### Diritti della personalità

- Diritto di cronaca
- Bilanciamento
- Trattamento dei dati personali • Libro avente ad oggetto un'indagine relativa a presunti abusi sessuali su minori
- Presenza di elementi idonei alla identificazione dei minori • Accorgimenti quali indicazione del nominativo del minore mediante sola iniziale del prenome ed espunzione dei cognomi dei genitori
- Inadeguatezza • Carenza del requisito di essenzialità dell'informazione
- Violazione del diritto alla riservatezza
- Sussiste • Inibitoria in via cautelare della ulteriore distribuzione,

### diffusione e vendita del libro • Ammissibilità

*Nel bilanciamento tra la tutela della persona rispetto al trattamento dei dati personali e il diritto di cronaca deve dichiararsi la prevalenza del primo, qualora manchi un interesse pubblico alla divulgazione di particolari che rendano riconoscibili i soggetti a cui si riferiscono le informazioni. Nella fattispecie, deve ritenersi illecito un libro avente ad oggetto un'indagine relativa a presunti abusi sessuali su minori, ove l'autore vi abbia inserito particolari comunque idonei a rendere riconoscibili i minori stessi, in mancanza di un pubblico interesse all'informazione. E in tal caso ammissibile l'adozione in via cautelare della inibitoria della ulteriore distribuzione, diffusione e vendita del libro.*

**I**l G.D. letto il ricorso presentato nei confronti di Ceresa Claudio e la Castelvecchi Editore s.r.l.; sentite le parti e letti gli atti; sciogliendo la riserva;

\* Un giornalista pubblica un libro avente ad oggetto una inchiesta penale, già lungamente ed ampiamente divulgata dagli organi di informazione, relativa a presunti abusi sessuali commessi su minori in una scuola materna da parte di maestri ed ausiliari. In prima istanza, all'esito del procedimento cautelare attivato da alcuni dei genitori dei minori coinvolti, il Giudice designato ha accolto la richiesta di inibitoria della ulteriore diffusione del libro. Nel merito, il Giudice ha ritenuto che le informazioni contenute nel libro fossero lesive della riserva-

tezza dei minori: ciò in quanto i particolari inseriti nella narrazione avrebbero reso facilmente riconoscibili i protagonisti, indicati con la vera iniziale del nome (quanto ai minori) o con i prenomi (quanto ai genitori). La mancanza di un interesse pubblico alla divulgazione di tali particolari avrebbe segnato la sicura prevalenza del diritto alla riservatezza sul diritto di cronaca.

Il provvedimento assunto in via cautelare ha subito una integrale riforma in sede di reclamo, nella seconda delle decisioni sopra riportate, per motivi attinenti tanto alla pro-

### Premesso

— che i ricorrenti in qualità di genitori dei minori indicati in ricorso, coinvolti nell'indagine avviata presso il Tribunale Penale di Tivoli per i reati di violenza sessuale aggravata su minori a seguito dei fatti denunciati nella scuola materna «Olga Rovere» di Rignano Flaminio, hanno

cedura quanto al merito. Riguardo ai primi, il Collegio ha fermamente ribadito il divieto di sequestro della stampa in via cautelare (da estendere a misure equipollenti), ove non ricorrano le ipotesi di stampa oscena, apologetica del fascismo o integrante violazione del diritto d'autore costituente delitto. Nel caso di specie, ovvero nell'ipotesi di violazione del diritto alla riservatezza, il sequestro sarebbe invece stato ammissibile solo all'esito del procedimento previsto dall'art. 152 D.Lgs. 196/2003, o «Codice della privacy», idoneo ad assicurare una cognizione piena pur con tempi non dissimili da quelli del procedimento cautelare. Il Collegio, ritenendo che il provvedimento emanato ex art. 700 c.p.c. non possa assimilarsi alla sentenza emanata ex art. 152 Codice della privacy, e ritenendo quindi l'ordinanza impugnata violativa dell'art. 21 Cost., ne ha disposto l'annullamento. Sul punto, un precedente di merito ha stabilito, in senso conforme, la inammissibilità del rimedio ex art. 700 c.p.c. in caso di doglianze nei confronti della Banca d'Italia per pretesa illecita segnalazione della propria posizione alla centrale rischi, dichiarando che l'azione debba proporsi nei modi previsti dall'art. 152 Codice della privacy (Trib. Patti, 16 maggio 2005, in *Giur. merito* 2005, 2628). Nel merito, la pronuncia di accoglimento del reclamo si segnala per la analitica valutazione degli interessi contrapposti nel bilanciamento tra diritto alla riservatezza e diritto di cronaca, nella specie reso ancor più problematico dalla particolarità della situazione soggettiva sottoposta all'interprete (divulgazione di informazioni relative a minori, presunte vittime di abusi sessuali). Diversamente da quanto stabilito nella prima pronuncia il Collegio, pur nell'indefettibile riconoscimento di una tutela rafforzata dei minori implicati in fatti di cronaca (del resto codificata anche nell'art. 7 del Codice Deontologico relativo al trattamento dei dati nell'attività giornalistica, approvato il 29 luglio 1998) è pervenuto alla conclusione che nel caso di cui trattasi debba accordarsi prevalenza alla libertà di stampa. Ciò in quanto, in primo luogo, il Collegio non ha condiviso il giudizio di inadeguatezza espresso in sede cautelare riguardo agli accorgimenti adottati dall'autore del libro (attraverso l'indicazione con le sole iniziali o nomi di battesimo) al fine di evitare la identificazione dei protagonisti

della vicenda. Quanto alla idoneità degli elementi contenuti nel libro a consentire il riconoscimento dei soggetti interessati in ambito locale, nel giudizio espresso dal Collegio si è imposta l'ulteriore considerazione (disattesa dal primo Giudice) circa la pregressa divulgazione della vicenda da parte dei medesimi protagonisti, che in effetti si erano spontaneamente prestati a numerose apparizioni televisive senza mostrare alcuna esigenza di voler celare la propria identità (e di conseguenza l'identità dei minori), contribuendo alla sovraesposizione mediatica del caso. Valutato l'intero contesto fattuale, il Collegio ha escluso una prevalenza assoluta ed aprioristica del diritto alla privacy sulla libertà di stampa, anche qualora vi sia il coinvolgimento di soggetti di minore età, ritenendo che nella specie il diritto di cronaca sia stato legittimamente e correttamente esercitato. Tale orientamento si discosta solo apparentemente da quello che, nel bilanciamento degli opposti valori costituzionali (diritto di cronaca e diritto alla privacy), accorda una assoluta preminenza al diritto alla riservatezza del minore, in linea con quanto è stabilito concordemente non solo dalla disciplina interna, ma anche dalle convenzioni internazionali (Cass. 5 settembre 2006, n. 19069, in questa *Rivista*, 2006, 552). Data la complessità del caso, e anche in considerazione del clamore che esso aveva già ottenuto *aliunde* anche ad opera degli stessi genitori dei minori coinvolti, non sembrano infatti potersi validamente contraddire le motivazioni addotte dal Collegio nel proprio intento di evitare che, in nome di una aprioristica ed indiscriminata tutela dei dati personali, la libertà di stampa venga di fatto compressa oltre i limiti già esistenti e recepiti nell'art. 137 del Codice della privacy. Va detto, peraltro, che anche il Garante per la protezione dei dati personali, cui il medesimo caso è stato segnalato (provvedimento del 4 febbraio 2008), ha escluso la illiceità del libro in questione per ragioni analoghe a quelle addotte dal Collegio, sia pure con qualche riserva e con l'espresso richiamo all'attenta osservanza delle regole prescritte. In effetti la vicenda non può non suscitare perplessità, ma la questione prioritaria sembrerebbe qui riguardare, più che altro, le modalità di gestione di informazioni «protette» relative a minori da parte degli esercenti la potestà genitoriale. In generale,

chiesto in via di urgenza che venga inibita la vendita, la distribuzione e la diffusione ulteriore del volume « Ho visto l'uomo nero » di Claudio Cerasa edito dalla casa editrice Castelveccchi Editore s.r.l., in quanto contenente dati che rendono agevole l'identificazione dei minori coinvolti con conseguente violazione del diritto alla riservatezza degli stessi;

— che i resistenti si sono costituiti chiedendo il rigetto del ricorso

Osserva

Il ricorso è fondato.

Vanno in via preliminare disattese le eccezioni sollevate dai resistenti.

In primo luogo va rigettata l'eccezione d'improcedibilità del ricorso per la contemporanea pendenza di altro ricorso davanti al Garante per la privacy. In realtà, come documentato dai ricorrenti, è stata presentata solo una segnalazione, che, a norma dell'art. 145 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, non rende improponibile una successiva domanda davanti all'Autorità giudiziaria.

Non è stato documentato alcun provvedimento di rigetto del sequestro penale richiesto dal P.M.; pertanto anche sotto questo profilo il ricorso è ammissibile.

Irrilevanti sono infine le eccezioni relative alla partecipazione di alcuni dei ricorrenti ad alcune trasmissioni televisive, sia in quanto si tratta appunto solo di alcuni (e quindi potendo solo in sede di risarcimento dei danni assumere rilievo la relativa circostanza), sia in quanto ciò non equivale a prestare consenso alla diffusione dei propri dati personali in altre sedi.

Quanto al merito, ritiene il giudicante che le informazioni contenute nel libro indicato rappresentano tutte violazioni della privacy tutelata dalla L. n. 675/96.

Occorre premettere che la L. n. 675/96 è nata con l'obiettivo di garantire a tutti i soggetti la salvaguardia dei propri diritti, delle libertà fondamentali, della dignità della persona, con particolare riferimento all'identità personale ed alla riservatezza, introducendo, in attuazione di una specifica Direttiva Europea (95/46 CE del 24 ottobre 1995) una disciplina sulla protezione dei dati personali ed istituendo un organo di garanzia del rispetto dei diritti delle personalità per quanto attiene alle multiformi attività di trattamento dei dati stessi. La riservatezza e l'identità personale si pongono come specificazioni di una disciplina che colloca i dati personali in una dimensione propriamente costituzionale, visto che, ai sensi dell'art. 1, il loro trattamento deve svolgersi « nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità della persona ».

L'art. 1, comma primo L. n. 675/96 « garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale ».

L'art. 2 precisa: « la presente legge si applica al trattamento dei dati personali da chiunque effettuato nel territorio nazionale ».

È la stessa legge poi a chiarire la nozione sia di trattamento che di dato personale. Infatti la lettera b) dell'art. 1 chiarisce che trattamento è qualunque operazione o complesso di operazioni svolte con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, che concerna la « comunica-

sulla illiceità della pubblicazione di dati che consentano l'identificazione di una vittima di abusi si veda Cass. 31 marzo 2006, in que-

sta *Rivista*, 2006, 342; Trib. Roma 13 giugno 2003, in questa *Rivista*, 2004, 277.

R.B.

zione o diffusione di dati personali ». La nozione di « dato personale » delineata dalla L. n. 675/96 è molto ampia, intendendosi per tale, come indicato nell'art. 1, lett. c), « qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale ».

Pertanto qualunque trattamento di un'informazione che consenta l'identificazione di una persona fisica rientra nella disciplina in questione.

Ciò premesso, se la tutela della riservatezza, intesa nel senso indicato, deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, non può prescindere nell'interpretazione della normativa, dal suo coordinamento con gli altri diritti di spessore costituzionale che la privacy interseca, quali il diritto all'informazione, alla libertà di pensiero, all'esercizio del diritto di difesa, alla salute, alla sicurezza dello Stato e la tutela dell'ordine pubblico, alla libertà economica.

Proprio in relazione alla libertà di stampa la legge avverte la necessità di contemperare tale diritto costituzionale con quello della personalità, consentendo al giornalista di trattare liberamente i dati relativi a fatti o circostanze resi noti dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico (artt. 25 e seguenti).

Nel caso di specie dalla lettura dei brani indicati in ricorso emerge la facile identificazione dei minori. Si legga tra tutte la pagina 75 del libro in cui testualmente è scritto: « *Delle prime sei famiglie che hanno denunciato gli abusi di Rignano Flaminio, ne manca soltanto una. I loro nomi sono ... ed il loro figlio è il piccolo ... Eccole qui le prime sei famiglie. In tutto, sei papà e sei mamme, ... quella formata da ... ed ... genitori della piccola ... Ma tra questi dodici genitori c'è un particolare che mi colpisce: ...* ».

La quantità dei particolari inseriti rende facilmente riconoscibili le parti ed i minori di cui, tra l'altro, è stata fornita la vera iniziale del nome di battesimo insieme ai veri nomi dei genitori.

Non è ugualmente sostenibile che nel bilanciamento dei due diritti, entrambi costituzionalmente protetti, di cronaca ed alla riservatezza, il primo debba prevalere sul secondo. Manca infatti il requisito dell'interesse pubblico, potendo la notizia ugualmente essere diffusa, mantenendo intatto il suo valore di cronaca ed assolvendo al compito di informare, senza rendere riconoscibile la persona. Non vi è infatti alcun interesse o utilità sociale per il pubblico dei lettori ad essere informati che proprio quei minori sono eventuali persone offese nell'indagine.

Del resto anche la Corte di Cassazione ha sottolineato che l'indicazione del nome deve considerarsi esorbitante e quindi non necessaria ai fini del legittimo esercizio del diritto di cronaca, quando costituisca un *quid pluris* del tutto estraneo all'essenzialità della notizia. Pertanto il contemperamento degli opposti diritti costituzionalmente garantiti deve essere sempre risolto a favore della preminenza del diritto alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca, ogni qualvolta l'indicazione del nome e delle generalità dell'interessato non sia necessario ai fini della notizia (Cass. 9 giugno 1998, n. 5668).

Per le considerazioni sin qui svolte il ricorso può essere accolto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M. — Inibisce la vendita, la distribuzione e la diffusione ulteriore del libro « *Ho visto l'uomo nero* » di Claudio Cerasa, edito dalla casa editrice Castelveccchi Editore s.r.l.

Condanna i resistenti alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.500,00 oltre Iva e Cap come per legge.